

L.

TRIFESTE, 12 Settembre 1863.

Signore!

La sottoscritta ha l'onore d'invitarvi ad intervenire personalmente, o mediante procura ad altro Socio, al Congresso Generale della nostra Compagnia che si terrà in questo suo Ufficio Centrale il giorno 19 Ottobre alle ore 5 $\frac{1}{2}$ pom. ad oggetto di ricevere la comunicazione dei Bilanci dell'anno 1862, eleggere un Consigliere d'Amministrazione in sostituzione del Sig. Cav. Pietro Bigaglia che dichiarò non poter prestarsi ad accettare questa Carica, e deliberare sulle seguenti proposizioni:

A. Incaricare una Commissione di 7 Azionisti:

1. di formulare le modificazioni che crederà necessario ed utile di proporre dietro l'esame del Contratto Sociale qui unito (*Allegato A*) e delle successive deliberazioni dei Congressi Generali (*Allegato B*), ritenuta l'opportunità di rifonderne e coordinarne la redazione in modo che risponda al progresso dei tempi, ai ragionevoli desiderj degli Azionisti e all'eminente posizione raggiunta dal nostro Stabilimento Sociale, e sieno nello stesso tempo eliminate le disposizioni già abrogate, tolte le contraddizioni, e schiariti i dubbj ai quali le molte successive modificazioni diedero origine. La Commissione dovrà prendere in matura considerazione tanto le proposte di riforma, che la sottoscritta Direzione dopo uno studio preliminare credette necessario e conveniente di concretare (*Allegato C*), quanto quelle che posteriormente alcuni Sig.^{ri} Azionisti la invitarono a sottoporre alle deliberazioni dell'ordinario Congresso Generale (*Allegato D*), ed inoltre anche tutte quelle ulteriori proposte che fossero alla Commissione stessa presentate da altri Azionisti entro il mese di Novembre p. v.
2. di produrre il suo elaborato alla sottoscritta al più tardi entro Gennajo prossimo, perchè essa nel successivo febbrajo lo sottoponga stampato a tutti i P. T. Sig.^{ri} Azionisti onde con piena cognizione possano essi nel Congresso Generale straordinario, da tenersi entro il mese di Marzo, deliberare sull'approvazione o rettifica del medesimo, ed autorizzare la Direzione a sottoporlo al Governo per riportarne la necessaria superiore approvazione, affinchè possa divenire la futura legge Sociale.

B. Passare alla nomina della detta Commissione composta di sette Azionisti e di quattro altri che in caso di non accettazione, di mancanza od impedimento di alcuno dei Commissarj eletti, possano seguendo l'ordine della riportata maggioranza di voti supplirli.

Se per avventura le premesse proposizioni non venissero ammesse:

C. Discuterè e deliberare:

1. Sulle parziali proposte di modificazione allo Statuto Sociale che la Direzione crede necessarie, e che risultano dall'*Allegato C*.
2. Sulle proposte simili insinuate da varj Sig.^{ri} Azionisti e contenute nel mentovato *Allegato D* in quanto per effetto delle precedenti deliberazioni del Congresso stesso non fossero in tutto od in parte eliminate.

Con perfetta stima si rassegna

LA DIREZIONE CENTRALE DELLA COMPAGNIA
ASSICURAZIONI GENERALI

S. della Vida. — G. Morpurgo. — A. di S. Ralli. — P. Revoltella.

Il Segretario generale
M. Levi.



La Commissione ha l'onore di invitare ad intervenire personalmente o mediante procura ad una
Sede, al Congresso Generale della nostra Compagnia che si terrà in questa sua Illustre Sede il giorno
19 ottobre alle ore 9, come ad oggetto di
ricevere la comunicazione del Bilancio dell'anno 1897.
L'ingresso nel Consiglio di Amministrazione in sostituzione del sig. Cav. Paolo Spagnoli che ha
non potrà prendere ad accettare questa carica.

Deliberare sulle seguenti proposte:

A. Riscattare una Commissione di 7 Azionisti.

1. di formulare le modificazioni che si ritengono necessarie ed in cui si proponevano l'ordine del giorno
Società per l'anno 1897, e della successione dei doveri dei Congressi Generali. L'ordine
ritiene l'opportunità di rivedere e rivedere le redazioni in modo che risulti in progresso
del tempo, e ragionevoli motivi degli Azionisti e dell'attuale gestione, e quindi dal nostro
Stipendio Sociale. E sono nello stesso tempo eliminate le disposizioni già sanzionate, e la
sostituzione, e sostituiti i titoli in quali le molte proposte modificazioni debbono essere. La
Commissione dovrà prendere in questa considerazione tanto le proposte di riforma, che la soluzione
dell'ordine dopo che tutto precedentemente sarebbe necessario e conveniente di rivedere l'ordine
quanto quello che precedentemente sarebbe stato. Azionisti la riunione a sottoporre alle deliberazioni
del Congresso Generale. Azionisti W. azionisti anche tutte quelle altre proposte
che fossero alla Commissione stessa presentate da altri Azionisti, entro il mese di Dicembre p.
2. di produrre il suo bilancio alla Società in un più breve tempo possibile, perché essi nel
successivo febbraio lo sottoponga al voto di tutti i P. T. Azionisti, e che con piena certezza
possano essi nel Congresso Generale, e rivedere, da tenere conto il mese di Dicembre, deliberare
sull'approvazione o rinvio del bilancio, ed autorizzare la Direzione a sottoporre al Governo
per approvare la necessaria approvazione, e quindi essere in taluni casi la legge Sociale.

B. Passare alla nomina della Commissione composta di sette Azionisti e di quattro altri che in caso
di non costituzione di almeno un quindici per cento del Congresso, debba passare egualmente
l'ordine della gestione, e rivedere in tutti i punti.

C. Per l'istituzione di nuove proposte con rinvio di tempo.

D. Riscattare e deliberare.

1. Sulla parità proposta di modificazione alle Statute Sociali che la Direzione ritiene necessarie, e che
risultano dall'Allegato V.

2. Sulla proposta simili insieme da parte Azionisti e contenute nel memoriale allegato B. in
quanto per effetto delle precedenti deliberazioni del Congresso stesso non fossero in data di un
parte eliminata.

3. Per l'ordine della gestione e rivedere.

ASSICURAZIONI GENERALI

di della via - di Messico - A. di A. Stati - E. Revolutella

Il segretario generale
di Messico



CONTRATTO SOCIALE.

CAPITOLO I.

Denominazione della Società, di lei scopo e durata.

1. Viene fondata una Società di assicurazioni colla denominazione ASSICURAZIONI GENERALI AUSTRO-ITALICHE.

2.

Lo scopo di questa Società è quello di assumere le Assicurazioni Terrestri (cioè fuoco e trasporto di merci), le marittime e fluviali, la sicurtà sulla vita dell'uomo in tutte le di lei ramificazioni, i vitalizj, e qualunque altro ramo di assicurazione permesso dalle leggi sovrane.

3.

La durata della Società è stabilita per anni trentasei, decorribili dal primo Dicembre mille otto cento trent'uno.

4.

Ogni sei anni il Congresso Generale deciderà, a pluralità di voti se o meno si debba aggiungere un nuovo sessennio alla prestabilita durata della Società in sostituzione del sessennio decorso.

5.

Qualora la pluralità dei voti dei Socj intervenienti a quel Congresso, si pronunciasse contraria a questa aggiunta, in tal caso la Direzione proseguirà bensì le di lei operazioni, e l'assunzione dei rischi; ma dovrà però commisurarla alla durata del Contratto sociale, e non più oltre. All'incontro venendo adottata l'aggiunta d'un altro sessennio, sarà libero ad ogni Socio di sortire dalla Società all'espri dei rimanenti anni trenta, dichiarando però tale sua intenzione nello stesso Congresso.

Le sue Azioni verranno incamerate a quell'epoca dalla Società sulla base dell'ultimo bilancio di realizzazione. E così di sessennio in sessennio.

CAPITOLO II.

Del Capitale sociale e del modo di conferirlo.

6.

Due milioni di fiorini moneta di convenzione, equivalenti a sei milioni di lire austriache, formeranno per ora il fondo Capitale della Società.

7.

Questo fondo Capitale, viene scompartito in due mila Azioni, da fiorini mille, ossia lire austriache tre mila, per ogni Azione, coll'aggiunta dell'uno per cento sul

Capitale nominale di ciascheduna Azione, per una sola volta. La metà della somma proveniente da questo uno per cento di aggiunta, sulle due mila Azioni primitive, è destinata a favore del Sig. GIUSEPPE LAZZARO MORPURGO in compenso, ed onesta retribuzione delle spese, e fatiche da lui fino al giorno d'oggi sostenute, per l'avviamento della Società, e gli verrà pagata proporzionatamente di mano in mano che entreranno le rispettive somme d'aggiunta. L'altra metà dell'uno per cento è riserbata a disposizione della Direzione per far fronte alle ulteriori spese d'attivazione, e perfetta organizzazione della Società.

8. Queste Azioni sono di due categorie; Azioni iscritte, e Cartelle di rappresentanza anonime. Il possessore di Azioni iscritte depositerà il dieci per cento del loro valore nominale, ed il rimanente novanta per cento lo garantirà in uno dei seguenti modi, a sua elezione.

A. Con garanzia mediante solida fidejussione, approvata dalla Direzione. Nessuno può essere fidejussore per più di venti Azioni.

B. Con ipoteca sopra beni immobili. Le spese per la costituzione dell'ipoteca saranno a suo carico.

C. Con deposito di pubbliche carte dello stato, computato il loro valore al corso della giornata.

D. Sarà eziandio in facoltà dell'Azionista, di depositare il trenta per cento del valore nominale dell'Azione, rilasciando per il rimanente settanta per cento una sua obbligazione.

9. Le Cartelle di rappresentanza, sono estese a favore del presentante. Dieci Cartelle di fiorini cento di convenzione ossia lire austriache trecento di Capitale per ciascheduna formano un'Azione.

Il valore di queste Cartelle sarà prontamente esborato, e porterà l'interesse del quattro per cento da essere corrisposto annualmente dalla Cassa della Società.

10.

Le Azioni e le Cartelle verranno disposte nel modo seguente:

A. Azioni iscritte 1000

Gli acquirenti di queste sono i fondatori della Società. Questi dovranno sempre coprire due terzi delle cariche.

B. Azioni 500

Saranno divise in Cartelle. Queste verranno concesse a qualsiasi acquirente.

C. Azioni 500

saranno disposte dalla Direzione come crederà più opportuno pel vantaggio della Società.

Le Azioni e le Cartelle non disposte nel primo semestre non parteciperanno degli utili di quel Bilancio in corso.



11.

Esaurite le Azioni due mila (2000), e riputando la Direzione utile e consulto d'aumentare il fondo Capitale, resta essa autorizzata a farne la relativa proposizione al Consiglio d'Amministrazione, e col voto di questo, al Congresso Generale, il quale a pluralità di voti prenderà l'analogha deliberazione.

12.

Resta autorizzata la Direzione, di chiedere in ogni tempo cauzione soddisfacente del residuo Capitale delle Azioni iscritte, d'ingiungere il cambiamento delle garanzie e cauzioni, che sempre devono essere idonee, e ciò senza obbligo di dar motivi o ragione del di lei operato.

Qualora il Socio a ciò richiesto non si prestasse nel termine perentorio di giorni (30) trenta, ad esaurire la domanda della Direzione, sarà egli decaduto dai diritti sociali, e la Direzione potrà disporre per vendita, o per altra via di quelle Azioni nel modo che crederà conveniente all'interesse della Società, restando però a carico del Socio decaduto tutti gli obblighi sociali, e la responsabilità per ogni eventuale perdita, anche nel caso di vendita, sino a che la Direzione avrà definitivamente disposto delle Azioni stesse, nè potrà il Socio esimersi da questa comminatoria, che sostituendo altro genere di cauzione fra quelli contemplati all'articolo ottavo. I Socj assenti avranno un termine doppio.

13.

I Socj non sono in nessun tempo o circostanza, per nessun motivo, o per qualsiasi straordinaria, od imprevista combinazione obbligati, che per l'importo del residuo Capitale dell'Azione. Gli utili, ed interessi già percetti, s'intendono di assoluta irrevocabile loro proprietà.

14.

Qualora sei consecutivi Bilancj risultassero perdenti, qualunque fosse l'ammontar della perdita, oppure se un solo di questi bilanci dimostrasse la perdita d'un quinto dell'effettivo Capitale fondiario della Società, oltre i percepiti premj, si passerà allo stralcio, cessando le operazioni e ritenendo il residuo Capitale per far fronte ai rischi perdenti. Lo stralcio sarà condotto dalla Direzione con facoltà di operare nel modo che crederà più utile alla Società dandone conto ogni sei mesi fino al definitivo scioglimento al Consiglio d'Amministrazione, ed ogni anno al Congresso Generale. La Direzione poi, anche senza la verificazione dei suddetti casi di perdita è autorizzata, credendolo opportuno, di convocare il Congresso Generale per deliberare se, convenga o meno, fermare o restringere le operazioni.

CAPITOLO III.

Del Congresso Generale e sue attribuzioni.

15.

Il Congresso Generale elegge la Direzione, il Consiglio d'Amministrazione, ed i Censori, e delibera sugli oggetti, che gli vengono proposti dalla Direzione. Le elezioni si faranno con schede. Le altre risoluzioni mediante secreta ballottazione.

16.

Coll'intervento dei possessori della metà di Azioni, che nell'epoca del riunito Congresso possiede la Società, sia, che compajano di persona, sia che rilascino procura ad altro Socio, sarà legale l'adunanza, e la sola pluralità dei voti degli intervenuti renderà la decisione obbligatoria per la Società.

17.

Nel Congresso Generale il possessore da una fino a cinque Azioni inclusive avrà un voto, quello da sei a dieci inclusive due voti, e quello dalle undici in là tre voti: e nulla più. Ciò però vale soltanto per li Socj fondatori. Quelli, che verranno in appresso, dovranno possedere cinque Azioni per avere un voto, sei a dieci Azioni inclusive per averne due, undici almeno per avere tre voti.

Un Azionista non può rappresentare più di quindici (15) voti, compresi i proprj. Li possessori di Cartelle non hanno diritto a voto.

18.

Il Congresso Generale viene convocato dalla Direzione con circolare stampata, rilasciata un mese prima del giorno dell'effettiva riunione, e portante gli oggetti, che dovranno esser trattati. Non saranno ammesse proposizioni sopra oggetti non contemplati dall'invito, se non se per un Congresso successivo.

19.

I protocolli del Congresso Generale saranno firmati dalla Direzione, e dai Censori presenti.

CAPITOLO IV.

Della Direzione e sue attribuzioni.

20.

La rappresentanza della Società risiede nella Direzione Centrale, nei Censori, e nel Consiglio d'Amministrazione.

La Direzione è composta di un Presidente, quattro Direttori residenti in Trieste, uno residente in Venezia, ed un Consulor Legale stabile con voto, domiciliato in Trieste.

La Direzione di Venezia pel Regno Lombardo-Veneto è inamovibile, e deve sussistere per tutta la durata del Contratto. Essa rappresenterà la Società, ed agirà colle norme e discipline che verranno stabilite dal Regolamento organico.

Il Direttore residente in Venezia sarà scelto fra li Socj italiani. Egli potrà farsi rappresentare nelle sessioni della Direzione Centrale, dal Segretario gerente della Direzione di Venezia, o da un Censore. Per il primo sessennio viene nominato a questa carica il Sig. SAMUEL DELLA VIDA.

21.

La registratura sarà diretta da un Ispettore referente con voto informativo, e con firma nelle Polizze di sicurtà, e negli altri atti della Direzione.

Questa carica viene stabilmente conferita coll'annuo onorario di fiorini tremila di convenzione al Sig. GIUSEPPE LAZZARO MORPURGO in riguardo dei suoi meriti per l'erezione del presente stabilimento, dei suoi lumi, e della sua lunga pratica in fatto d'assicurazioni. E per assistente gli viene addetto il suo figlio MOISÈ in qualità d'aggiunto coll'annuo salario di fiorini ottocento di convenzione.



22.

Il Presidente, e li quattro Direttori residenti in Trieste verranno nominati nel primo Congresso Generale, che avrà luogo compito che siano Azioni mille. Il Consulor legale poi stante l'urgenza dell'opera sua verrà eletto nel primo Congresso dei Socj.

23.

Le incombenze del Presidente e dei Direttori, verranno determinate nel Regolamento organico.

24.

L'emolumento del Presidente, dei quattro Direttori residenti in Trieste, del Direttore residente in Venezia, del Consulor legale, e dell'Ispezzore alla registratura; sarà il due per cento per ciascheduno sugli avanzi, ed utili netti, che risulteranno dai Bilancj Generali esclusi quelli dei vitalizj. — Siccome questo ramo dei vitalizj, non è di pronta liquidazione, così i singoli Direttori non percepiranno su questo alcun emolumento, ma soltanto avrà la Direzione unita in compenso una provvigione del due per cento, sulla somma del Capitale vitaliziato; una volta tanto. La metà di questa provvigione verrà trattenuta dalla Direzione, che avrà procurato il vitalizio, e l'altra metà verrà divisa fra tutti li componenti la Direzione Centrale.

Il Direttore residente in Venezia avrà inoltre l'un per cento sugli utili netti del suo Bilancio di realizzazione, che rimetterà alla Direzione Centrale.

Al Consulor legale poi oltre l'emolumento per il suo voto nella Direzione, fisserà questa quell'onorario che crederà conveniente e gl'indicherà le sue mansioni.

25.

Il Presidente e li Direttori vengono eletti di triennio in triennio.

Gli anteriori sono rieleggibili. Nessun Socio potrà esser eletto a queste cariche, il quale non sia possessore di Azioni undici almeno, equivalente a tre voti.

26.

Per il caso che la Direzione Centrale credesse utile, di stabilire delle agenzie negli altri stati d'Italia, saranno quelle soggette alla Direzione di Venezia, meno però il Genovesato ed il Piemonte, le di cui agenzie saranno soggette alla Direzione Centrale.

27.

La Direzione Centrale aggiungerà alla Direzione di Venezia un Segretario gerente, e due Censori scelti fra i Socj di quella città.

28.

La Direzione Centrale, al momento che lo crederà opportuno, stabilirà in Vienna ed altrove delle Agenzie. La periferia della loro gestione, verrà proposta dalla Direzione al Consiglio d'Amministrazione, e da questo fissata.

29.

Tutti gli atti della Direzione Centrale per obbligare la Società dovranno portar la firma del Presidente, e di due Direttori, oppure di tre Direttori. Sono eccettuate però le Cambiali, per le quali sarà sufficiente la firma di due Direttori. Gli atti della Direzione di Venezia dovranno portare la firma del Direttore, d'un Censore e del Segretario gerente. Ma le Polizze di assicurazione sulla vita

dell'uomo, dovunque seguono, nonchè gli atti per le investiture sopra beni stabili, dovranno portare la firma di tutti gli individui componenti la Direzione Centrale, qualora eccedano la somma Capitale di fiorini mille, ossia lire austriache tremila.

30.

La Direzione Centrale impiegherà i fondi della Società in buone Cambiali aventi più solide firme, ed in intavolazioni pupillari nei Distretti direttoriali con giustizia distributiva, in proporzione delle rispettive Azioni.

31.

La Direzione Centrale è autorizzata, occorrendo un ulterior versamento, (che però non potrà eccedere il dieci per cento del Capitale nominale delle Azioni iscritte aventi il primitivo deposito del solo dieci per cento) di convocare il Consiglio d'Amministrazione per stabilire il modo di tale versamento.

CAPITOLO V.

Del Consiglio d'Amministrazione.

32.

Il Consiglio d'Amministrazione, sarà composto di quindici individui, oltre i Direttori, il Consulor legale, l'Ispezzore alla registratura, che ne formano parte integrante, e vi hanno voto individuale.

Il Consiglio d'Amministrazione deciderà a pluralità di voti, sopra gli oggetti, che verranno sottoposti dalla Direzione, alle sue deliberazioni. Ogni membro del Consiglio potrà fare alla Direzione quelle proposizioni che crede più confacenti al benessere della Società.

La Direzione dovrà portarle col suo parere alla prima sessione del Consiglio, per le analoghe deliberazioni.

34.

Le sessioni del Consiglio d'Amministrazione sono legali coll'intervento di otto dei suoi membri oltre la Direzione. Esso viene convocato dalla Direzione mediante invito in iscritto ogni sei mesi, ed ogni qualvolta la Direzione lo crederà opportuno. La convocazione dovrà aver luogo eziandio quando sei membri del Consiglio d'Amministrazione la dimandino espressamente.

35.

Al Consiglio d'Amministrazione dovrà essere sottoposto dalla Direzione il Bilancio annuale almeno un mese prima della sua pubblicazione. — Il Consiglio sceglierà fra suoi membri tre Revisori del detto Bilancio; questi incontreranno le operazioni della Società, e comunicheranno le eventuali loro osservazioni e rimarche ai Censori.

36.

Il Consiglio d'Amministrazione è durevole per tre anni, scorsi i quali, verrà rinnovato dal Congresso Generale. I suoi membri sono rieleggibili.

37.

I protocolli del Consiglio d'Amministrazione, vengono firmati dal Presidente, e da due altri Direttori, nonchè da due membri del Consiglio.



CAPITOLO VI.

Dei Censori e loro ufficio.

38.

Alla Direzione Centrale sono addetti tre Censori rieleggibili di triennio in triennio.

Essi vengono eletti dal grembo del Consiglio d'Amministrazione di cui formano parte (Art. 42 del Regolamento organico.)

39.

I Censori rivedono i Bilanci, prendono informazione delle operazioni della Direzione, al che essi sono in ogni tempo autorizzati, e ne danno poscia relazione al Consiglio d'Amministrazione. Li Censori devono inoltre esser invitati dalla Direzione, a far parte di essa in tutti i casi, in cui si presentasse parità di voti fra i Direttori, o l'uno o l'altro di questi fosse impedito.

CAPITOLO VII.

Dei Bilanci e riparti degli utili.

40.

I Bilanci si faranno annualmente, e tanto quelli di avviso, che di realizzazione, saranno dalla Direzione Centrale rassegnati ai Revisori. Questi li passeranno colle loro osservazioni ai Censori, i quali li ritorneranno colle loro rimarche alla Direzione. La Direzione li sottoporrà al Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione, dietro la quale saranno pubblicati nel Congresso Generale.

Questi Bilanci saranno divisi in due categorie.

A. Nella prima saranno comprese tutte le operazioni della Società, eccettuato il ramo delle Sicurtà sulla vita dell'uomo.

Dal risultato brutto di questo Bilancio si preleverà il dieci per cento, che detratte l'emolumento spettante alla Direzione, formerà con tutti i suoi interessi un Capitale, ossia fondo di riserva intangibile per tutta la durata della Società.

Questo Capitale dovrà esser investito con idonee intavolazioni, sopra beni stabili.

Il Bilancio così ridotto resterà in sospenso per essere depurato dai danni e spese relative al medesimo nel corso dell'anno susseguente, all'espri del quale, trasportati i premj dei rischi pendenti di quel Bilancio (se ve ne saranno) in conto nuovo, si preleveranno dal netto utile, le antiparti dal presente Contratto stabilite, nonché l'un per cento ad ognuno dei Censori, ed il resto sarà diviso fra' Socj.

B. La seconda categoria abbraccerà le operazioni della Società nel ramo d'Assicurazioni sulla vita dell'uomo, esclusi i vitalizj, li quali entreranno in conto utile soltanto dopo la loro realizzazione.

Dagli utili, che risulteranno in questo ramo, dovrà esser prelevato il trenta per cento, il quale andrà a formare un ulterior fondo di riserva, e sarà investito come ad A.

Il resto degli utili, dedotte le competenze della Direzione sul totale, sarà diviso fra gli Azionisti.

Così si procederà di anno in anno.

41.

In ogni caso, in ogni tempo, e per qualunque eventualità la metà dei Capitali della Società s'intende affetta in preferenza, con ipoteca speciale, a favore del ramo della Sicurtà sulla vita dell'uomo, l'altra metà lo sarà appena dopo coperti i rischi di tutti gli altri rami.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni generali.

42.

Tutti gl'incaricati e gli agenti della Società devono essere Socj.

Cessando taluno d'esserlo, come pure in caso di morte, conferirà la Direzione Centrale ad un Socio il posto vacante.

Se poi si trattasse d'un Direttore, il Congresso Generale nominerà il suo successore.

43.

Sono esclusi da qualunque carica quei Socj, che si occupano di qualche mansione in altre Società d'Assicurazione.

44.

La vendita delle Azioni è libera. Il primo possidente però, ed il fidejussore delle Azioni iscritte, non saranno esonerati dalla loro responsabilità verso la Società, se non quando la Direzione Centrale, avrà riconosciuti idonei il nuovo possidente, ed il nuovo fidejussore.

45.

L'insolvenza d'un Socio possessore di Azioni iscritte, autorizza la Direzione Centrale, di disporre nel modo più a lei ben parso delle Azioni medesime. Previa la deduzione delle spese, e perdite eventuali, verrà restituito al Socio decaduto il deposito da lui fatto, e rilasciata la garanzia prestata per le sue Azioni.

46.

Compete alla Società il diritto di compenso sul Capitale e sugli utili delle Azioni, spettanti ad un di lei debitore, a norma delle disposizioni delle leggi civili.

47.

Le controversie che potessero per avventura insorgere per rapporti sociali, fra i Socj, e la Società verranno decise col mezzo di tre giudici arbitri, che pronunceranno collegialmente le loro decisioni. Il laudo da questi pronunciato sarà inappellabile, nè vi avrà luogo a reclamo in contrario. Ognuna delle parti elegge un giudice arbitro, il terzo vien nominato dai due eletti.

Questo è il Contratto che la Commissione, nominata nel Congresso Generale delli 19 corrente presenta alla Società.

TRIESTE, 26 Dicembre 1831.

- Tip. Weis. -



Risoluzioni adottate nei Congressi Generali della Società

dalla sua origine a tutto Settembre 1863, ed aggiunte ordinate dal supremo Ministero dell'Interno.

(C. G. Maggio 1833.)

La Direzione può eccettuare dall'obbligo di essere Socj gli Agenti della Società in estero stato, ogni qualvolta lo trovasse consulto. (V. §. 42 del Contratto Sociale)

(C. G. Giugno 1835.)

Mille e Cinque Cento Cartelle possono essere sostituite da 150 Azioni inscritte portando il numero progressivo del 1701 in poi, e la Direzione le dispone soltanto a quegli applicanti i quali per le loro prestazioni, influenza o ricorrenza si presentano come un utile acquisizione, e versano oltre alle somme prescritte dagli Art. 7 e 8 una quota corrispondente almeno alla parte spettante ad ogni singola Azione, sul fondo di riserva esistente al momento in cui venne rilasciata. (V. §. 10)

Le 1500 Cartelle convertite in 150 Azioni come sopra, possono essere rimpiazzate di nuovo con 1500 Cartelle quando si presenti il caso dell'Art. 11. (V. §. 10)

La convocazione indicata all'Art. 14 può farsi dalla Direzione soltanto dopo ottenutane l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione. (V. §. 14)

Presentandosi parità di voti in un Congresso Generale si elegge nella stessa seduta una Commissione di 5 Azionisti presenti al Congresso, perchè seduta stante decida a pluralità di voti l'argomento in questione. (V. §. 16)

Il Congresso Generale può anche esser convocato dal Consiglio d'Amministrazione nel caso che sopra apposita richiesta, fatta al medesimo dal Presidente, e da quattro membri della Direzione, non esclusi li Censori, abbia risoluto una tale convocazione, e che la Direzione si rifiutasse d'eseguirlo nel termine fissatole. (V. §. 18)

Il numero dei Direttori residenti in Trieste può essere dal Congresso Generale aumentato fino a sei. (V. §. 20)

In relazione alla convenzione seguita il 23 Aprile 1833 fra la Direzione ed il sig. G. L. Morpurgo, l'Art. 21 del Contratto Sociale resta annullato, e la menzione fatta agli Art. 24 e 32 dell'Ispettore alla registratura, deve riguardarsi come non esistente più. (V. §. 21)

Se il numero dei Direttori residenti in Trieste venisse da un Congresso Generale aumentato oltre a quello determinato dall'Art. 20, deve la Direzione sedente in Trieste, dividere in parti uguali fra i suoi membri il 12 p. % degli avanzi ed utili netti da essa assegnato dall'Art. 24 onde non abbia la Società a risentire perciò maggior aggravio. (V. §. 24)

Le Assicurazioni di Rendite e Capitali differiti, sono considerati come vitalizj, ma la provvigione della Direzione sulle medesime, è ridotta all'uno per % in luogo di due, capitalizzando le Rendite a 100 per 4. (V. §. 24)

Prima di procedere alla elezione triennale decide il Congresso Generale, se il numero dei Direttori residenti in Trieste, deve essere maggiore di quattro, e ne determina il numero non maggiore però di sei. I Direttori aggiunti, dovranno come gli altri esser possessori di 11 Azioni almeno. (V. §. 25)

Può la Direzione Centrale assegnare e sottoporre alla Direzione di Venezia quelle Agenzie che crede d'interesse della Società che sieno a lei affidate oltre quelle comprese nel di lei riparto. La Direzione di Venezia, prima d'istituire qualunque Agenzia nel territorio da lei dipendente deve riportare l'approvazione della Direzione Centrale tanto per l'istituzione dell'Agenzia, quanto per la scelta dell'Agente, ed è soltanto dopo tale approvazione, che essa può devenire alla relativa nomina e rilasciare analogo mandato colle opportune condizioni. (V. §. 26)

Li due Censori addetti alla Direzione di Venezia costituendo parte integrale della Rappresentanza della Società

in quel riparto, vengono eletti dal Congresso Generale fra i Socj di quella città. (V. §. 27)

La mancanza d'uno o più voti, d'una o più firme del Presidente e dei Direttori residenti in Trieste, viene supplita occorrendo per la legalità, con altrettanti voti e firme dei Censori, ed in mancanza di questi, da tre supplenti nominati dal Consiglio d'Amministrazione per fungerne le veci e ciò per turno. (V. §. 29)

Facendosi luogo al versamento motivato dall'Art. 31, deve questo effettuarsi indistintamente da tutte le Azioni compresevi pure quelle che hanno il deposito del 30 p. %, per essere poi egualmente restituito ai Socj, secondo che le successive operazioni lo permetteranno dietro analoga proposizione della Direzione, approvata dal Consiglio d'Amministrazione. Del versamento per tal titolo eseguito, viene fatta analoga annotazione sulle obbligazioni emesse dagli Azionisti, e sui relativi loro atti di cauzione a minorazione delle obbligazioni stesse, da essere poi annullate al momento della restituzione. (V. §. 31)

Il Consiglio d'Amministrazione sopra richiesta del Presidente, o di quattro Membri della Direzione, non esclusi i Censori, approvata da altri due Consiglieri d'Amministrazione, delibera se o meno debba esser convocato straordinariamente il Congresso Generale, e se la Direzione non avesse istradato l'invito di convocazione nel termine fissatole, il Consiglio d'Amministrazione, convoca egli stesso il Congresso Generale, per decidere sui reclami dei petenti. (V. §. 33)

Presentandosi il caso di parità di voti nella Direzione, viene eletto un Censore a sorte per dirimerla, avvenendo poi il caso d'impedimento o di assenza di uno o più Direttori, vengono chiamati a rimpiazzarli altrettanti Censori in turno quanti sono gli impediti Direttori od assenti, che se il numero delli Censori presenti in Trieste, fosse inferiore al numero dei Direttori assenti o impediti, in tal caso la Direzione inviterà altrettanti Membri del Consiglio d'Amministrazione, quanti si rendono necessari per completare il numero dei suddetti Direttori e Censori, assenti o impediti, e ciò parimenti per turno. (V. §. 39)

Analogamente al disposto dall'Art. 35 del Contratto Sociale i Bilanci vengono rassegnati dalla Direzione al Consiglio d'Amministrazione, (e non ai Revisori come è espresso all'Art. 40) perchè ne affidi l'esame a tre Revisori, i quali devono poi passarli ai Censori, colle loro osservazioni. Riveduti dai Censori i Bilanci e le osservazioni stesse, aggiungono quelle rimarche che trovano opportune, e poscia rimettono ogni cosa alla Direzione, per quelle riforme che fossero del caso, e perchè sottoposte da essa alla definitiva approvazione del Consiglio d'Amministrazione sieno comunicati agli Azionisti. (V. §. 40)

Il fondo di riserva della Categoria A come quello della Categoria B, deve restare costantemente investito assieme coi frutti a tenore dell'Art. 40; nè può essere ripartito fra i Socj per tutta la durata della Società, perchè per la natura stessa del suo titolo, è destinato a coprire la perdita definitiva che (Dio non voglia) potesse risultare dal Bilancio netto di qualche anno, nella rispettiva categoria. (V. §. 40)

Nel Bilancio lettera B non si devono comprendere neppure le Assicurazioni di Rendite e Capitali differite dovendo esse come i vitalizj entrare in conto utile dopo la loro realizzazione. (V. §. 40)

Gli impiegati presso le due Direzioni, aventi lo stipendio maggiore di fiorini 800 annui, saranno di preferenza eletti fra gli Azionisti. A tale effetto quelli che fossero disposti ad assumere tali impieghi, insinueranno presso le stesse Direzioni relativa dichiarazione, affinchè le medesime alla

vacanza di qualche impiego possono, previo esame d'idoneità, farne la relativa elezione. (V. §. 42)

(C. G. Maggio 1836.)

Pria di attivare l'assunzione di qualche nuovo Ramo d'assicurazione, si deve riportare l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e quella dell'Eccelso Ministero dell'Interno. (Rescritto 24 Giugno 1855, Nr. 12009—903 del Supremo Ministero dell'Interno). (V. §. 2)

La carica di Presidente si lascia ulteriormente vacante. (V. §. 20)

Alla carica di Segretario gerente presso la Direzione Veneta viene sostituito un Segretario semplice con analogo emolumento eleggibile dalla Direzione Centrale sopra proposizione del Direttore residente in Venezia. (V. §. 27)

Quando la Direzione trovasse conveniente, di levare o restringere quello o quei rami specificati all'Art. 2 che si mostrassero passivi; o viceversa, di assumerne degli altri che offrissero ragionevole probabilità di vantaggio: deve come pel caso contemplato all'Art. 31 prima riportarne l'approvazione dal Consiglio d'Amministrazione. (V. §. 31)

La somma levata per tale scopo da quel fondo, vi sarà rimessa negli anni successivi, prelevando dagli utili ripartibili un 5 per %. (V. §. 40)

La Direzione è autorizzata a formare, e pubblicare d'anno in anno, i Bilanci uniti di avviso, e di realizzazione, riassicurando i rischi pendenti, e ciò nel mese di Giugno, fino all'espri del quale, s'intende prolungato il mandato d'ogni Direzione. (V. §. 40)

(C. G. Luglio 1837.)

Le Sessioni del Consiglio d'Amministrazione sono legali, coll'intervento della maggioranza della Direzione e di quella degli altri suoi membri presenti in Trieste nel giorno della convocazione, purchè sia stato premesso l'invito a tutti i membri che si trovano in Trieste. (V. §. 34)

L'esclusione portata dall'Art. 43 non deve applicarsi ai Socj che occupano qualche mansione in Società d'Assicurazioni puramente marittime e fluviali. (V. §. 43)

(C. G. Luglio 1838.)

A senso dell'Art. 4 del Contratto Sociale la durata prestabilita della Società si prolungherà d'un sessennio. (V. §. 4)

Non si fa luogo ad incamerare Azioni per l'aggiunta adottata di un sessennio come sopra, nessun Socio avendo approfittato della facoltà di dichiarare di voler sortire dalla Società all'espri dei rimanenti trent'anni. (V. §. 5)

Tanto sul deposito di 10 per %, quanto su quello del 30 per %, la Cassa della Società corrisponde l'interesse del 4 per %, all'anno in rate annuali posticipate. Questo interesse sarà compreso nelle passività del Bilancio A contemplato dall'Art. 40 del Contratto Sociale. (V. §. 8)

Il numero dei componenti la Rappresentanza della Società, si limitò pel triennio 1838 a 1840 a quello originariamente stabilito dal Contratto Sociale, meno il Presidente della Direzione. (V. §. 20)

Il 2 per % degli avanzi ed utili netti precisato dall'Art. 24, non deve in verun anno ascendere a meno di Fior. 800, nè a più di Fior. 1500 pel Bilancio Lett. A dell'Art. 40. (V. §. 24)

L'uno per % spettante ai Censori come all'Art. 40, non deve in verun anno ascendere nè a meno di f. 400, nè a più di f. 750. (V. §. 40)

(C. G. Luglio 1841.)

Si stabilì che pel triennio 1841 a 1843 i Direttori in Trieste sieno cinque senza Presidente. (V. §. 20)

(C. G. Giugno 1844.)

A senso dell'Art. 4 del Contratto Sociale la durata prestabilita della Società si prolunga di un altro sessennio. (V. §. 4)

Non si fa luogo ad incamerare Azioni per l'aggiunta adottata di un altro sessennio come sopra, nessun Socio

avendo approfittato della facoltà di dichiarare di voler sortire dalla Società all'espri dei rimanenti trent'anni. (V. §. 5)

Si estende la detta risoluzione alle residue Cartelle di rappresentanza anonima. (V. §. 10)

Si stabilì che pel triennio 1844 a 1846 i Direttori in Trieste sieno cinque senza Presidente. (V. §. 20)

Si stabilisce che allorquando il Fondo di Riserva formato dagli utili degli annuali Bilanci A e B e relativi interessi avrà in complesso sorpassato la somma di Fior. 200,000, abbiasi su questo a ripartire fra gli Azionisti un annuo interesse del 4 per %, ed il resto essere riunito al fondo stesso; e che quando il fondo medesimo si sarà aumentato di altri Fior. 200,000 si riparti lo stesso interesse anche su questi, e così in seguito ad ogni aumento di Fior. 200,000. (V. §. 40)

(C. G. Giugno 1847.)

Si stabilì che pel triennio 1847 a 1849 i Direttori in Trieste sieno cinque senza Presidente. (V. §. 20)

La firma di tutti gl'individui componenti la Direzione Centrale voluta del presente articolo, deve ritenersi per necessaria soltanto per le Polizze Vita di somma assicurata maggiore di Fior. 1000, e per gli atti che vincolassero od alienassero proprietà immobili della Società, o che accordsassero cancellazioni, trascrizioni, vincoli od alienazioni, trasferimenti o limitazioni di diritti delle iscrizioni tavolari ipotecarie e censuarie conseguite dalla Società; ma che negli atti di acquisizione di diritti tavolari ipotecarij e censuari sieno essi dipendenti da mutui o da comprite di stabili o da Azioni reali sopra di essi, sia sufficiente la firma di tre Direttori. (V. §. 29)

(C. G. Luglio 1848.)

Si sostituisce alla contro denominazione quella più semplice di ASSICURAZIONI GENERALI. Questa modificazione di nome non apporta però la benchè minima mutazione nei rapporti di diritto e nelle obbligazioni dello Stabilimento, talchè ogni qualunque impegno contratto sotto la contro denominazione si riferisce in tutta la sua pienezza alle ASSICURAZIONI GENERALI, restando sempre una identica ed inalterata in tutte le sue basi la Società come fu originariamente istituita, comunque abbia adottato la detta limitazione nel primitivo suo nome (Consiglio d'Amministrazione Aprile 1848 — sanzionato dall' i. r. Presidio di Governo Aprile 1848). (V. §. 1)

(C. G. Luglio 1850.)

A senso dell'Art. 4 del Contratto Sociale la durata prestabilita della Società si prolunga di un altro sessennio. (V. §. 4)

Non si fa luogo ad incamerare Azioni per l'aggiunta adottata di un altro sessennio come sopra, nessun Socio avendo approfittato della facoltà di dichiarare di voler sortire dalla Società all'espri dei rimanenti trent'anni. (V. §. 5)

Si stabilì che pel triennio 1850 a 1852 i Direttori in Trieste sieno cinque senza Presidente. (V. §. 20)

(C. G. Luglio 1848 e Luglio 1850.)

Rimasta vacante la carica di Consultore legale per la morte del sig. Dott. de Rosmini, si stabilisce che la Direzione debba prevalersi dell'opera e del Consiglio di un reputato Legale in tutti i casi nei quali il defunto interveniva come tale, e che essa possa disporre a favore degli Impiegati dirigenti lo Stabilimento gli emolumenti che erano a lui assegnati qual membro della Direzione Centrale. (V. §. 20)

L'emolumento devoluto al Consultore legale qual membro della Direzione, può disporsi da questa a favore degl'Impiegati dirigenti lo Stabilimento. (V. §. 24)

(C. G. Luglio 1851.)

Le Procure per rappresentare dei Socj ad un Congresso Generale devono essere insinuate all'Ufficio della Direzione Centrale non più tardi del giorno precedente il Congresso a mezzodi, trascorso il qual termine non saranno più ammissibili. (V. §. 16)

La Direzione Centrale deve assoggettare al Congresso Generale ordinario le proposizioni che da uno o più Socj fossero state ad essa insinuate entro il mese di Maggio. Il Congresso Generale deve essere dalla Direzione Centrale convocato anche straordinariamente nel caso che varj Socj possedenti almeno 400 Azioni fra loro ne facessero richiesta, precisando le proposizioni da sottoporli; che se taluna di queste avesse per scopo di deliberare sopra argomento già trattato nel Congresso precedente, la convocazione deve farsi soltanto nel caso che il numero delle Azioni rappresentate dai richiedenti sia di 500 almeno, o che rappresentandone un numero minore vi concorra l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione. (V. §. 18)

Li 15 individui di cui pel disposto dal di contro Art. 32 si compone il Consiglio d'Amministrazione in aggiunta ai Direttori ed al Segretario generale sostituito alla carica d'Ispettore alla Registratura, devono eleggersi dal Congresso Generale al termine di ogni triennio, in quanto a nove fra i Socj domiciliati a Trieste, e gli altri sei fra i Socj domiciliati fuori. Il Socio eletto non domiciliante a Trieste deve sostituire in sua vece un Socio eleggibile ivi dimorante, perchè lo rappresenti in caso d'impedimento. L'invito alle sedute si fa di regola ad entrambi almeno otto giorni prima, nei casi d'urgenza però al solo sostituto e senza questo intervallo. (V. §. 32)

Dei tre Revisori del Bilancio uno deve eleggersi fra i membri del Consiglio non domiciliati a Trieste, nominando però in pari tempo fra quelli che vi hanno domicilio un supplente per sostituirlo nel caso che entro otto giorni dall'avviso non arrivasse a Trieste per assumere l'incarico. Tanto in questo caso, quanto per l'intervento alle sedute dei membri del Consiglio d'Amministrazione non domiciliati a Trieste la Società non presta indennizzo di spese. (V. §. 35)

Il prelevo di 10 per % dell'utile brutto da farsi dal Bilancio A pel Fondo di Riserva degli utili si effettuerà in seguito sull'utile netto in una cifra non minore del 15 né maggiore del 30 per % di esso utile netto nella seguente forma. La Direzione Generale nel compilare il Bilancio applicherà alla riserva degli utili il 15 per % dell'utile netto, e proporrà poi al Consiglio d'Amministrazione di determinare se e quale altra quota sino a raggiungere altro 15 per % debba appartarsi per tenersi in sospenso fino al Bilancio dell'anno successivo, alla pubblicazione del quale il Congresso Generale delibererà dietro proposta della Direzione stessa, se quella seconda quota debba in totalità od in parte ripartirsi fra gli Azionisti od aggiungersi al Fondo di Riserva. (Vedi avanti C. G. Agosto 1857). (V. §. 40)

(C. G. Luglio 1853.)

Viene annullata la disposizione del minimo e del massimo degli emolumenti adottata nel C. G. Luglio 1838 (V. §. 24)

Viene annullata la stessa disposizione per i Censori. (V. §. 20)

Si stabilì che pel triennio 1853 a 1855 i Direttori in Trieste sieno cinque senza Presidente. (V. §. 20)

La Direzione può eccettuare dall'obbligo di essere Socj anche agli Agenti dello stato, ogni qualvolta lo trovasse consulto. (V. §. 42)

Si determina di attivare il Regolamento di Pensioni per le famiglie degl'Impiegati della Compagnia qui unito in allegato A tosto che sarà stato sanzionato dall'Eccelso Governo (C. G. Luglio 1854). Attivato al 1. Gennajo 1855 essendo stato approvato dall'Eccelso Governo. (V. §. 42)

Le successive prolungazioni che si adottassero devono per essere valide riportare l'approvazione del Supremo Ministero dell'Interno. (V. §. 4)

Anche il 70 per % residuale importo delle Azioni che si emetteranno in seguito con deposito di 30 per % del valore nominale, dovrà essere garantito in uno dei tre modi specificati alle Lett. A B C di questo Art. Quest'obbligo si estende anche alle Azioni esistenti che verranno voltu-

rate, sia che per esse fosse stato originariamente versato il 30 per % od il 10 per %. (V. §. 8)

Quest'Art. come la parte degli Art. 8 e 10, nonché l'aggiunta dell'Art. 10 che contengono le Cartelle di Rappresentanza anonima è annullato, e deve riguardarsi come non esistente, essendo tali Cartelle vietate dalla legge vigente. (V. §. 9)

La deliberazione del Congresso Generale che stabilisce un aumento del fondo Capitale, o qualche cambiamento nelle disposizioni del presente Contratto, sarà valida soltanto dopo che avrà riportata l'approvazione del Supremo Ministero dell'Interno. (V. §. 10)

(Rescritto 24 Giugno 1855, Nr. 12009—903 del Supremo Ministero dell'Interno).

(C. G. Agosto 1855.)

La pluralità menzionata in questo Art. e relativa aggiunta, s'intende la pluralità relativa e non l'assoluta, e così egualmente per le risoluzioni nelle sedute della Direzione e del Consiglio d'Amministrazione. (V. §. 16)

In caso di scioglimento della Società, il Fondo di Riserva verrà dalla Rappresentanza Sociale pro tempore ripartito fra i Socj d'allora in proporzione del numero di Azioni che ognuno di essi si troverà possedere, ma ciò però soltanto dopo che tutti gli obblighi della Società verso i suoi Contraenti saranno stati pienamente coperti. (V. §. 40)

(Rescritto 24 Giugno 1855, Nr. 12009—903 dell'Eccelso Ministero dell'Interno).

(C. G. Agosto 1856.)

A senso dell'Art. 4 del Contratto Sociale la durata prestabilita della Società si prolunga di un altro sessennio. (V. §. 4.)

Non si fa luogo ad incamerare Azioni per l'aggiunta adottata di un altro sessennio come sopra, nessun Socio avendo approfittato della facoltà di dichiarare di voler sortire dalla Società all'espri dei rimanenti trent'anni. (V. §. 5)

Si stabilì che pel triennio 1856 a 1858 i Direttori in Trieste sieno cinque senza Presidente. (V. §. 20)

(C. G. Dicembre 1856.)

Accrescere il Capitale Sociale mediante la emissione al pari di 2000 Azioni da Fior. 1000 l'una eguali di forma, e per diritti ed obblighi pari eziandio alle 2000 già esistenti, col versamento di f. 300 acconto di Capitale, e di altri f. 400 in equiparazione del quoto spettante ad ogni Azione sull'esistente Fondo di Riserva degli utili realizzati, che alla chiusura dell'attuale esercizio verrà portato a Fior. 800,000, e si raddoppierà così a f. 1,600,000, per cui queste nuove Azioni colla pubblicazione dei Bilanci dell'Esercizio 1857 conseguiranno Fior. 28 annuo interesse sul versamento, e comparteciperanno anche al Dividendo che risulterà oltre all'interesse stesso. (V. §. 11)

Emettere e rilasciare ad equivalenti patti altre 500 simili Azioni esclusivamente a favore di quello o quelli che assumeranno obblighi riconosciuti dalla Direzione Centrale di piena efficacia pel credito e collocamento dei Viglietti obbligatori che rilascerà il nostro Stabilimento all'atto della effettuazione delle Sicurtà ipotecarie; emissione per conseguenza vincolata all'attivazione del Ramo stesso. (V. §. 12)

Ai possessori delle 1576 Azioni che avevano depositato soltanto 10 per % del loro valore nominale, fu imposto di versare altro 20 per % a compimento di 30 per %, onde parificarsi alle altre 2424 Azioni. (Deciso 29 Maggio 1857, Nr. 13788 dell'Eccelso Ministero dell'Interno). (V. §. 8)

(C. G. Agosto 1857.)

Le competenze della Rappresentanza Sociale si riducono alla metà sopra tutta la eccedenza di f. 200,000 a cui ascendesse l'utile netto di un Esercizio. (V. §. 24)

Il prelevo da farsi dai Bilanci d'ogni Ramo d'affari ad aumento di Fondi di Riserva degli utili deve limitarsi

in seguito a 10 per % dell'utile netto; e l'interesse di 4 per % sopra le somme per cotal titolo portate ai detti Fondi di Riserva non deve aggiungersi ai Fondi stessi ma ripartirsi annualmente fra i signori Azionisti. (V. §. 40)

L'aumento di 2,000,000 di Fior. per Capitale e di Fior. 800,000 per le Riserve di utili, e così pure le Riserve formate dalle operazioni comprese nei Bilanci annuali distinti colla Lett. A, ricader devono pienamente nel disposto da questo Art. 41. (V. §. 41)

Le Riserve derivanti dalle Sicurtà Vita devono però considerarsi nella loro totalità affette di preferenza ai Rami stessi da cui derivano. (V. §. 41)

(C. G. Agosto 1858.)

Per le Polizze di Sicurtà di somma assicurata non maggiore di Fior. 1000 sarà sufficiente come per le cambiali la firma di due Direttori o loro supplenti oltre quella del Segretario generale o suo sostituto; e per quelle d'importo assicurato maggiore come anche per tutti gli altri atti nei quali occorre la firma di tutta la Direzione sarà sufficiente la firma di tre Direttori o loro supplenti, oltre quella del Segretario generale o suo sostituto. (V. §. 29)

(C. G. Ottobre 1859.)

Si stabilì che pel triennio 1859 a 1861 i Direttori in Trieste sieno cinque senza Presidente. (V. §. 20)

(C. G. Ottobre 1862.)

A senso dell'Art. 4 del Contratto Sociale la durata prestabilita della Società si prolunga di un altro sessennio. (V. §. 4)

Non si fa luogo ad incamerare Azioni per l'aggiunta adottata di un altro sessennio come sopra, nessun Socio avendo approfittato della facoltà di dichiarare di voler sortire dalla Società all'espìro dei rimanenti trent'anni. (V. §. 5)

Si stabilì che pel triennio 1862 a 1865 i Direttori in Trieste sieno solo tre senza Presidente. (V. §. 20)

Le competenze della Rappresentanza Sociale si riducono al 12 per % degli avanzi ed utili netti in luogo del 18 fin qui praticato. (V. §. 24)

Regolamento dell'associazione all'istituto di pensioni per le famiglie degli impiegati della compagnia Assicurazioni Generali.

1. Lo scopo dell'associazione è di procurare alle famiglie dei suoi membri il godimento di pensioni dal momento della loro decessione.

2. Ogni impiegato che percepisce dalla Compagnia uno stipendio fisso annuale, deve per appartenere all'associazione pagare mensilmente alla Cassa Pensioni a Capitale perduto quando è nubile il 2 p. %, e quando è ammogliato il 4 p. % del proprio stipendio fisso mensile; ed indistintamente poi tanto gli uni che gli altri devono quando ottengono un aumento di stipendio rilasciare a favore della Cassa stessa la metà dell'aumento dei primi dodici mesi. All'impiegato nubile l'associazione è facoltativa, ed è invece obbligatoria peggli ammogliati.

3. Mediante i detti pagamenti effettuati senza interruzione sino alla decessione e durante 5 anni almeno, la famiglia dell'impiegato che all'epoca della sua decessione conviveva con lui ed era da lui mantenuta, acquista il diritto d'essere provveduta di una Pensione della misura e durata più avanti precisata. Per famiglia intendesi la Moglie, i Genitori e discendenti del defunto.

4. La pensione sarà calcolata sullo stipendio fisso che godette mediamente l'impiegato decesso nell'ultimo triennio di sua vita, e sarà commisurato proporzionalmente al numero d'anni del suo servizio nei quali fece alla Cassa Pensioni i versamenti determinati da questo Regolamento, come viene determinato qui avanti.

5. Le provvigioni, ricognizioni e regalie che fossero assegnate agli impiegati oltre lo stipendio fisso, sotto qualunque titolo sieno state corrisposte, non entreranno nel

calcolo accennato nell'articolo precedente, nello stesso modo che il pagamento prescritto dall'Art. 2 non sarà applicabile a quei proventi.

6. Gli anni d'impiego trascorsi sino alla data dell'attivazione dell'associazione, si calcoleranno per la metà a quegli impiegati che hanno 10 anni di servizio o meno, e per $\frac{2}{3}$ a quelli che contano un servizio più lungo di 10 anni, semprechè però paghino alla Cassa Pensioni nei 12 mesi dall'attivazione la terza parte del quoto di contributo corrispondente al numero di anni da calcolarsi a loro favore, restando ad essi la facoltà di non approfittare in tutto od in parte di questo beneficio coll'omettere il pagamento relativo. Quegli che incomincia a farlo, ed il continua regolarmente, ha acquisito il diritto relativo anche se muore pria che passino i 12 mesi.

7. La misura della pensione sarà di $\frac{1}{4}$ dello stipendio annuo quando la durata del servizio e dei pagamenti corrispondenti fu di 5 a 10 anni.

$\frac{1}{3}$ dello stipendio se la durata fu più di 10 sino a tutto gli anni 15.

$\frac{1}{2}$ dello stipendio se fu di più di 15 anni a tutto gli anni 25.

$\frac{2}{3}$ dello stipendio se fu maggiore di 25 anni.

Ove però la famiglia superstite si componesse d'una sola persona, cioè della Vedova senza figli, o d'un solo discendente minorenni, o della Madre o del Padre, la pensione si limiterà sempre ad una $\frac{1}{4}$ parte dell'annuo stipendio se anche la durata del servizio fu maggiore di anni 25.

8. Il pagamento della pensione si farà in rate mensili anticipate alla persona che reggerà la famiglia superstite, e cesserà quando non vi saranno più discendenti minorenni dell'impiegato decesso, e quando non essendovi discendenti minorenni nè il Padre dell'impiegato defunto, o componendosi la famiglia della Vedova o della Madre, queste morissero od incontrassero matrimonio. La figlia dopo maritata, non ha più diritto di fruire della Pensione se anche fosse ancor minorenni, e così egualmente la Madre o la Vedova che non conviveva coll'impiegato decesso, o che dopo la sua morte si separasse dal resto della famiglia. Analogamente all'Art. 3 non hanno diritto di fruire della pensione neppure il Padre ed i Nipoti minorenni se non erano mantenuti dal defunto.

9. L'incasso dei contributi dei Socj si farà dalle rappresentanze locali della Compagnia mediante trattenuta sulle paghe dei proprj impiegati. Delle somme introitate, la Compagnia terrà conto distinto al nome **Cassa Pensioni**, e sulle medesime contribuirà l'annuo interesse scalare del 6 p. %, il cui importo sarà annualmente capitalizzato, e reso fruttifero in quanto non fosse stato esaurito dal pagamento di Pensioni che farà la Compagnia stessa colle norme suindicate.

10. Per togliere ogni dubbio sulla sicura percezione delle Pensioni, la Compagnia ASSICURAZIONI GENERALI suonominata fornirà del proprio, portandolo nel conto spese annuali della Compagnia, l'importo che occorresse oltre l'attivo della Cassa Pensioni per completarne il pagamento, e renderà conto ogni anno nel Congresso degli Azionisti, della posizione finanziaria di questa Azienda.

11. Sarà facoltativo agli Agenti Procuratori della Compagnia che percepiscono una somma annua fissa qual minimo garantito della quota che ad essi appartiene dell'utile netto delle Sicurtà che stipulano, di approfittare delle disposizioni di questo Regolamento, considerando come stipendio la somma annua fissa che percepiscono pel detto titolo.

12. Per il caso che l'istituzione stabilita da questo Regolamento dovesse cessare, si dovrà prevalersi dei capitali esistenti per provvedere il pagamento delle Pensioni in corso, e l'eventuale residuo ripartirlo fra i membri dell'associazione ancora viventi in ragione delle rispettive loro contribuzioni.

Proposte di riforme concretate dalla Direzione.

1. **N**ovi rami d'Assicurazioni non possono attivarsi senza l'approvazione del Congresso Generale dietro proposta della Direzione Centrale sanzionata dal Consiglio d'Amministrazione. Le modalità relative sono riservate però alle deliberazioni della Direzione e Consiglio.

2. L'aumento del Capitale sociale può attivarsi dietro proposta della Direzione Centrale sanzionata dal Consiglio d'Amministrazione, ma soltanto mediante risoluzione d'un Congresso Generale nel quale sieno rappresentate almeno 3000 Azioni, ed abbia riportata l'approvazione di almeno tre quarti dei voti.

3. All'apertura d'un Congresso Generale saranno eletti due Socj fra gl'intervenuti, esclusi quelli che fossero impiegati dello Stabilimento, a fungere quai scrutatori coll'incarico inoltre di controfirmare il protocollo del Congresso in aggiunta a quelli che finora farlo dovevano.

4. Avuto riguardo al raddoppiato numero delle Azioni, devesi per esser eleggibile a Direttore possedere 22 Azioni, e per esser eleggibile a Censore possedere 11 Azioni e queste dovranno per tutto il tempo che gli eletti coprono la carica intendersi vincolate alla Società, esclusa perciò la facoltà di venderle o vincolarle ad altri, ed all'uopo esser depositate nella Cassa della Società.

5. Alle disposizioni vigenti relative al diritto di voto aggiungesi che per ogni 10 Azioni che si possiedono al di là delle 11 (che danno diritto a 3 voti) si avrà un altro voto, restando però invariato che nessun Socio possa avere più di 15 voti, compresi anche quelli dipendenti da procure di altri Azionisti.

6. Nelle deliberazioni da prendersi nel Congresso Generale, l'Azionista che vi avesse diretto particolare interesse, fosse puranco Direttore o Censore, dovrà astenersi di votare tanto per le sue Azioni quanto per quelle che rappresenta mediante procura.

7. Avranno diritto ad essere rappresentate al Congresso Generale soltanto le Azioni che si troveranno volturate un giorno prima della data della relativa Circolare d'invito, ed il di cui elenco sarà reso ostensibile a qualunque Azionista ne facesse richiesta.

8. Qualunque sia il numero dei Direttori o Censori, l'emolumento sui Bilancj **A** e **B** sarà invariabilmente del 12% sull'utile netto, ripartibile fra essi ed il Segretario Generale come presentemente. Questo 12% non dovrà prelevarsi separatamente da ogni Bilancio, ma bensì dall'utile netto che emergerà amalgamando i risultati dei due Bilancj **A** e **B**, ritenuto che fra il passivo del Bilancio **A** dovranno comprendersi gl'interessi di 4% da pagarsi agli Azionisti, anche quando coll'inserirvi questa partita il Bilancio risulti perdente, senza che sopra questi interessi la Direzione prelevi emolumento alcuno.

9. Il pagamento dei detti interessi dovrà farsi in una rata annuale postecipata, cioè al 31 Dicembre, compensando quelli che eventualmente fossero dovuti dall'Azionista alla Compagnia, e dopo pubblicati i Bilancj verrà ripartito agli Azionisti l'importo dell'utile netto depurato dall'accennata competenza direttoriale e dal quoto spettante al fondo di riserva, senza però detrarre la perdita eventuale che dall'uno o l'altro dei due Bilancj fosse per emergere, poichè quella perdita dovrà esser dedotta dalla riserva

degli utili relativa a quel Bilancio, per esservi poi rimessa negli anni successivi mediante prelevo del 10% dell'utile netto del Bilancio relativo, fino a raggiungere la somma prelevatavi.

10. Sull'utile netto del Bilancio **A** non si preleverà quota alcuna pel fondo di riserva degli utili dacchè quello finora accumulato sorpassa già un milione di fiorini.

11. La provvigione della Direzione sui vitalizj immediati viene ridotta dal 2 ad 1% come fu ridotta quella pei Capitali e rendite differite, e si ripartirà tanto per questi come per quelli, per due terze parti fra Direzione e Segretario generale, e per l'altro terzo fra Censori, senza distinzione qualunque sia la Direzione che procurò l'affare.

12. La Direzione pria di deliberare sulle proposte che le si facessero per nuovi acquisti di beni, per vendite o permutate di quelli che possiede la Compagnia, o per disposizioni di essenziale importanza sui medesimi, sentirà il voto dei Consiglieri d'Amministrazione domiciliati nel rispettivo riparto, i quali potranno poi sempre prendere cognizione di quanto si riferirà all'amministrazione dei beni fondi per proporre que' miglioramenti che credessero opportuni giusto il §. 33 del Contratto sociale. A tale effetto ed avuto riguardo all'importanza dei beni che possiede la Compagnia in Italia, sarà tenuto mensilmente in Venezia una seduta dei Consiglieri d'Amministrazione colla Direzione per versare su questi argomenti, e deliberare sulle eventuali proposte.

13. I Consiglieri d'Amministrazione ricevono quando intervengono alle sedute del Consiglio uno scontrino di presenza, i quali scontrini vengono reluiti dalla Cassa sociale all'epoca del pagamento dei dividendi con fiorini dieci per cadauno, ed ai Consiglieri domiciliati fuori di Trieste, come a quelli fuori di Venezia per le sedute da tenersi colà, vengono rimborsate le spese di viaggio di andata e ritorno. Quando poi si fanno rappresentare dai Consiglieri supplenti, gli scontrini e relativi importi sono devoluti a questi.

14. Alla Direzione dell'amministrazione degli affari della Compagnia in Italia, devono concorrere il Direttore ed i Censori addetti alla Direzione veneta. Nel caso d'assenza od impedimento del Direttore lo supplirà per turno uno dei Censori. Gli atti della Direzione veneta saranno firmati dal Direttore e da uno dei Censori per turno di settimana, ed in mancanza loro, e pure per turno, da uno dei Consiglieri d'Amministrazione residenti in Venezia e dal Segretario o dal Segretario aggiunto. Nel caso di mancanza di uno dei Censori della Direzione veneta o del Direttore alle deliberazioni della Direzione stessa, prenderà parte, e sempre per turno, uno dei Consiglieri d'Amministrazione residenti in Venezia.

15. Al Congresso Generale resta riservato il diritto di pronunciare l'approvazione finale dei Bilancj approvati dal Consiglio d'Amministrazione colle formalità finora seguite. Perciò i Bilancj da comunicarsi al Congresso, saranno ostensibili nell'ufficio della Direzione Centrale sei giorni prima del Congresso, agli Azionisti che hanno diritto a voto per Azioni di loro assoluta proprietà, e non quai mandatarij di altri Azionisti.



Proposte di riforma concrete della Direzione.

10. Nel mio scritto, del 1880, per essere più preciso, ho detto che la Direzione, per essere più precisa, deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

11. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

12. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

13. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

14. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

15. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

16. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

17. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

18. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

19. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

20. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

21. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

22. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

23. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

24. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.

25. La Direzione deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione. Deve essere un organo di direzione, e non un organo di esecuzione.



MODIFICAZIONI

proposte da alcuni Signori Azionisti da farsi al Contratto Sociale della Compagnia Assicurazioni Generali.

ALL'ARTICOLO 2.

Nessun nuovo Ramo di Assicurazioni potrà introdursi se non dietro deliberazione presa in un Congresso Generale ed alla maggioranza di due terzi dei voti degli Azionisti presenti o rappresentati da procuratori.

Per deliberare su tale proposizione nel Congresso Generale dovranno essere rappresentate almeno tre quarti delle Azioni.

ALL'ARTICOLO 11.

L'aumento del fondo sociale non potrà essere ammesso che ad unanimità dei voti degli Azionisti che da sè ed a mezzo di procuratori prendono parte nel Congresso Generale. Li Azionisti dissenzienti potranno domandare lo stralcio parziale per essi della Società, e gli assenti si considereranno dissenzienti.

ALL'ARTICOLO 14.

In caso di stralcio la Direzione sarà coadiuvata da 3 Azionisti triestini i quali avranno voto deliberativo e saranno eletti in un Congresso Generale.

ALL'ARTICOLO 16.

Le procure per rappresentare dei Socj in un Congresso Generale, se sono di Socj triestini dovranno essere rassegnate, soltanto fino al mezzogiorno del giorno antecedente al Congresso Generale, se di altri Socj potranno essere rassegnate anche nel giorno stesso stabilito per il Congresso dalle 8 a le 10 antimeridiane e non più tardi.

ALL'ARTICOLO 17.

Un Azionista potrà accettare procure per rappresentare 30 voti soltanto compresi i proprj se ne avesse.

Nessun Azionista che percepisca un emolumento sopra gli utili della Società o paga fissa, neppure i Direttori o Censori potranno intervenire al Congresso come procuratori, nè votando dovendo esser imparziali.

Qualunque nuovo Azionista che non abbia volturate le Azioni da lui comperate prima del Maggio, non potrà intervenire nè farsi rappresentare nel primo Congresso Generale successivo al Maggio stesso e tanto meno comparire come procuratore.

Soltanto col possesso di 5 Azioni qualunque sieno senza distinzione si avrà un voto, con 10 Azioni due voti, con 15 tre ed avendone un numero maggiore per ogni 10 Azioni oltre alle 15 avrà un voto di più, quindi con 25 Azioni quattro voti, e con 35 cinque, e così di seguito da 10 in 10 Azioni.

ALL'ARTICOLO 18.

Li oggetti da trattarsi nel Congresso Generale dovranno essere inseriti in apposita Circolare (separata da quella che invita i Socj al Congresso), e spedita a tutti gli Azionisti non più tardi del Giugno assieme all'elenco degli Azionisti e numero delle Azioni da essi possedute a norma delle volture seguite.

La Circolare poi d'invito per il Congresso deve essere spedita un mese prima dell'effettiva riunione.

ALL'ARTICOLO 19.

I protocolli del Congresso tenuto durante la seduta (e possibilmente da un stenografo) saranno sottoscritti dai Direttori e Censori e da quelli che avessero preso parte alla discussione e dovranno essere stampati per esteso dietro richiesta di chiunque abbia preso parte alla discussione, domanda che potrà essere fatta subito ed anche entro tre giorni successivi.

ALL'ARTICOLO 24.

Al momento che si concludono affari di vitalizj, rendite e capitali differiti, nessuna provvigione sarà pagata nè alla Direzione che avrà procurato l'affare, nè alla Direzione Centrale, ma dopo definiti, consumati e realizzati tali affari, a norma dell'effettiva reale e netta utilità o passività saranno analogamente registrate nei Bilancj relativi finali.

Li vitalizj non potranno essere conclusi che ricevendo somme di denaro e tutt'al più accettando beni stabili per un quinto della somma totale che importa il vitalizio.

Tutti li Bilancj Generali di qualunque sorta siano al momento che vengono dati saranno nei loro risultati sommati, sull'utile netto risultante sarà commisurato l'emolumento da darsi alla Direzione che resta fissato del 12%, nè il Direttore residente in Venezia potrà prelevare dal Bilancio speciale della Direzione veneta alcun altro emolumento.

Sarà tenuto conto in separato registro da quale Direzione siano stati procurati li contratti vitalizj, rendite e capitali differiti e sotto quale Direzione Centrale conclusi, e stralciate le relative parti dai Bilancj Generali suddetti, l'emolumento degli utili relativi dovrà essere conferito metà agli individui che componevano la Direzione che propose l'affare e metà agli individui che componevano la Direzione Centrale quando fu concluso, tanto se gli individui componenti questa Direzione siano ancora in carica quanto se non lo siano.

L'emolumento che era destinato al Consultore Legale, devoluto dappoi agli impiegati della Direzione è tolto per intero.

Li Direttori residenti in Trieste rimarranno in numero di 3 e non potrà proporsi nemmeno di aumentarli.

Ogni 3 anni dovrà escire dalla Direzione di Trieste uno dei Direttori, e questo non potrà essere riletto che dopo 3 anni.

Si procederà alla nomina dei Direttori come facevasi per lo innanzi, e se tutti e 3 li Direttori risultassero rieletti verrà escluso quello dei 3 che ha riportati meno voti a favore degli altri 2, e se la votazione fosse eguale, sarà levato a sorte quale dei 3 debba essere escluso, e per terzo Direttore rimarrà eletto quella persona che dopo il Direttore escito avrà ottenuto più voti degli altri proposti dagli Azionisti.

Ogni Direttore dovrà avere 30 Azioni, ed è autorizzato ad acquistarle anche dopo la nomina entro 3 mesi, scorso inutilmente tal termine si riterrà per rinunciante alla carica e sarà proceduto a nuova elezione.

ALL'ARTICOLO 31.

Il versamento di cui parla l'articolo 31 potrà proporsi dalla Direzione e Consiglio d'Amministrazione al Congresso Generale e non sarà ammesso se non con la votazione di due terzi dei voti dei Socj presenti o rappresentati.



Il Congresso non sarà legale per questa deliberazione se non sia costituito da Socj che assieme rappresentino 3 quarti di tutte le Azioni, il che dicasi anche se si trattasse di assumere un nuovo Ramo di Assicurazione come è deliberato all'articolo secondo con relativa aggiunta.

Li Revisori da ora in poi saranno 6, 4 triestini e 2 non triestini, 3 di essi si occuperanno pel Bilancio A 3 pel Bilancio B, per gli altri Bilancj se ne occuperanno 3 dei 6 uno dei quali non triestino, e tutti assieme poi si coadiuveranno per la regolarità della revisione generale di tutti i Bilancj.

ALL'ARTICOLO 35.

Li Revisori non triestini che volessero portarsi in Trieste per disimpegnare le incombenze relative all'impartita nomina avranno dalla Società il pagamento delle spese di viaggio e una diaria di franchi 20 per ogni giorno che occorresse rimanere in Trieste, e potranno farsi anche rappresentare da qualunque altro Socio coi medesimi diritti ed obblighi.

ALL'ARTICOLO 40.

La definitiva approvazione dei Bilancj sarà data esclusivamente dai Socj nel Congresso Generale, ritenute per gli esami dei registri per parte dei Censori e Revisori le pratiche già in corso eseguite fino ad ora, riservata per altro l'approvazione finale come si disse al Congresso Generale.

Li Bilancj Generali dovranno essere pronti in Direzione otto giorni prima del Congresso Generale, stampati, e da consegnarsi dietro ricerca ad ogni Socio che abbia almeno 10 Azioni o si presenti come procuratore di altro Azionista od Azionisti i quali unitamente alle sue abbiano complessivamente almeno 10 Azioni, e sarà in facoltà di tale Socio di poter fare gli esami e confronti che credesse sui registri della Società.

La confezione dei Bilancj A e B e di qualunque altro dovrà seguire senza detrarre l'emolumento per la Direzione, il quale come si è detto di sopra dovrà commisurarsi soltanto dalla somma complessiva degli utili netti risultanti da tutti li Bilancj uniti e sommati.

Il fondo di riserva non devesi ulteriormente aumentare ma rimanere quello che è attualmente.

Succedendo che per danni straordinari si dovesse menomarlo, si dovrà reintegrarlo col prendere sui Bilancj successivi il 10 % sugli utili netti risultanti da tutti li Bilancj sommati,

salvo di deliberare a maggioranza di voti nel Congresso Generale se si debba prelevare più di 10 % sugli utili ottenuti, onde con maggiore sollecitudine reintegrare il fondo di riserva.

Per altro non potrà esser menomato il fondo di riserva dei relativi Bilancj se non che succedendo che dalla somma unita di tutti li Bilancj risulti una passività; e solo per questa passività sarà menomato il fondo di riserva in proporzione dei danni sofferti da ciascun Bilancio.

Il frutto del 4 % sulle somme versate del 10 % o 30 % delle Azioni ed il frutto dovuto sul fondo di riserva come dalla aggiunta all'articolo 8 nel Congresso 1838, e l'altra aggiunta all'articolo 40 nel Congresso 1855, e circolare 30 Dicembre 1856 dovranno essere soddisfatti indipendentemente dai Bilancj, e segnati in questi come una passività e non confusi coi dividendi che rappresentano invece l'utile netto.

ALL'ARTICOLO 42.

Sono tolte le aggiunte all'articolo 42 dei Congressi Generali 1833 e 1853 all'invce tutti gli agenti della Società dovranno essere Socj e se avranno un emolumento o salario che ammonti a f. 1000 anni dovranno avere almeno 2 Azioni, oltre ai f. 1000 fino ai 1500 dovranno avere almeno 4 Azioni e da f. 1500 a 2000 almeno 5 ecc. ecc.

Li Censori dovranno avere 10 Azioni per ciascheduno.

Il Segretario Generale deve avere almeno 15 Azioni.

Tutti gl'impiegati compresi li Direttori e Censori attuali che non possedessero Azioni con questa proporzione dovranno entro un anno farne l'acquisto altrimenti s'intenderanno rinuncianti all'impiego.

ALL'ARTICOLO 43.

È tolta l'aggiunta fatta nel Congresso 1837.

Nel Congresso Generale saranno nominati 2 Socj fra i presenti per assistere allo scrutinio delle schede.

Di conformità alle sudette modificazioni sarà riformato il regolamento organico in quanto occorresse.

Il Congresso Generale sarà tenuto un anno a Trieste ed un anno a Venezia.

Si propone inoltre l'elezione di un Segretario residente in Trieste ad latus del Sig. Masino Levi onde coadiuvarlo nelle tante sue mansioni collo stipendio da stabilirsi nel Congresso Generale.

